

Copia Albo



COMUNE DI CIVEZZA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021
METODO MTR - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI EX
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019R/RIF DI ARERA E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCA Giuseppe - Sindaco	Sì
2. D'AGOSTINO Cristina - Consigliere	Sì
3. VIGLIONE Lorenzo - Consigliere	No
4. GUGLIELMI Luciano - Consigliere	Sì
5. CAGLIERO Silvana - Consigliere	No
6. PAPONE Manuela - Consigliere	No
7. AMORETTI Roberto - Consigliere	Sì
8. SARTORE Massimo - Consigliere	Sì
9. FERRI Guido - Consigliere	Sì
10. RICCA Giorgia - Consigliere	No
11. RICCA Carlo - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Marco Gunter il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n.443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 527, della legge n.205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la citata Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 reca le disposizioni inerenti alla determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 07/07/2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica (I.U.C.) relativa alla sola componente TARI;
- con Deliberazione n.12/2020 il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, del 7/02/2020 ha attribuito, per l'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'art.6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF direttamente ai Comuni.
- la Regione Liguria con nota del 01/03/2021 acquisita agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Imperia al prot. 4834 e ritrasmessa ai Comuni con nota dell'Amministrazione provinciale prot. 4905 in data 02/03/2021 ha confermato anche per l'anno 2021 che le funzioni di Ente territorialmente competente permangono in capo ai comuni liguri.

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n.147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti.

PRESO ATTO del preventivo del servizio di gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto) per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio Amaie Energia srl, successivamente integrato dagli altri dati di competenza comunale al fine di determinare il costo complessivo del corrente esercizio finanziario, e validato dall'ente territorialmente competente *che è stato individuato per*

l'anno 2021 nel Comune medesimo dalla nota di Regione Liguria del 01/03/2021 acquisita agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Imperia al prot. 4834 e ritrasmessa ai Comuni con nota dell'Amministrazione provinciale prot. 4905 in data 02/03/2021.

PRESO ATTO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Imperia con deliberazione n.12 del 15 marzo 2021 ha provveduto alla modifica del Piano d'Area limitatamente all'allargamento del bacino sanremese di affidamento che risulta composto da: Badalucco, Baiardo, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Taggia, Terzorio, Triora e che il Sub ambito San Lorenzo è composto da: Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, San Lorenzo al Mare, Vasia.

- a seguito dell'inclusione del Comune di Civezza nel bacino Sanremese composto da 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo) nel Sub ambito San Lorenzo si è reso necessario da parte del Comune di Civezza entrare in qualità di Socio nella "Società AMAIE Energia e Servizi Srl" con sede in Sanremo per una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000,00 (mille).

RILEVATO, per le motivazioni di cui al precedente alinea, che questo Ente ha adottato il provvedimento della Giunta Comunale n.23 del 14/04/2021, reso immediatamente eseguibile, con cui l'Amministrazione Comunale ha deliberato di:

... omissis...

DI PROPORRE al Consiglio Comunale, per le ragioni di cui in narrativa la proposta di acquisizione di una partecipazione, all'interno della Società pubblica "Amaie Energia e Servizi Srl" di Sanremo, pari ad Euro 1.000,00 (mille);

DI PROPORRE pertanto al Consiglio comunale:

- L'approvazione della partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" con sede in Sanremo – Via Quinto Mansuino N. 12 – Partita Iva 01350350086 – Iscritta al Registro delle imprese di Imperia al numero R.E.A. 118905-, per una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000,00 (mille);
- L'approvazione dello statuto della Società "Amaie Energia e Servizi Srl" sopra meglio generalizzata, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di approvare la bozza della convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000, inviata con nota n 2460 del 30/03/2021, per l'esercizio del controllo analogo congiunto, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI PRECISARE che sarà cura dell'Amministrazione comunale allocare, nella prima variazione utile al bilancio preventivo 2021-2023 e comunque prima dell'esame della pratica da parte del Consiglio comunale, le relative risorse economiche per procedere all'acquisto della partecipazione societaria di cui sopra;

DI DEMANDARE al competente Responsabile della ragioneria l'espletamento di ogni utile adempimento finalizzato a garantire le forme di consultazione di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo N. 175/2016 nonché la trasmissione della proposta di deliberazione consiliare, munita dei relativi pareri, all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ed al Revisore dei Conti;

DI PRECISARE CHE:

L'eventuale affidamento di servizi alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" di Sanremo con il sistema "In house providing" avverrà previo espletamento degli adempimenti di legge fra i quali la verifica in ordine alla convenienza economica prevista dall'articolo 192 del Decreto legislativo N. 50/2016, nel caso del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'Ente di Governo del Bacino Sanremese di affidamento;

... omissis ...

CONSIDERATO che questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14 luglio 2021, resa immediatamente eseguibile ed il cui verbale è in corso di emissione, ha approvato

quanto proposto della Giunta Comunale con su citato atto DGC. n.23 del 14 aprile 2021 secondo modalità e termini nella stessa specificati.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2021 ammonta ad **€.166.577,00**.

RICHIAMATO quanto disposto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie.

DATO atto che, sulla base dei dati diffusi dall'IFEL delle stime degli importi che saranno assegnati ai comuni per compensare la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, l'importo assegnato al Comune di Civezza ammonta ad €.10.241,00.

RITENUTO eventualmente per far fronte ad eventuali situazioni impreviste che potrebbero ancora verificarsi in corso d'anno di avvalersi della facoltà prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che prevede la possibilità per i comuni di concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate come da disposizione sopra citata, a valere su risorse proprie.

RILEVATO che, alcune categorie economiche presenti sul territorio del Comune di Civezza, pur non essendo interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'esercizio della propria attività, sono state significativamente penalizzate dall'assenza, o minor presenza, di turisti, in seguito al minor afflusso tanto nel periodo invernale quanto nel periodo primaverile/estivo di proprietari stranieri di seconde case, e più in generale di clientela italiana e straniera in seguito all'applicazione delle limitazioni sugli spostamenti conseguenti all'emergenza sanitaria.

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19.

RITENUTO potersi avvalere della facoltà di concedere, su istanza di parte e previa verifica dell'Amministrazione Comunale sul caso concreto, di una riduzione per l'anno 2021 del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

RITENUTO potersi avvalere della facoltà di concedere, su istanza di parte e previa verifica dell'Amministrazione Comunale sul caso concreto, di una un'ulteriore riduzione per l'anno 2021 del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ma che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di proprietari di seconde case.

TENUTO CONTO che:

- l'onere derivante dalla riduzione, così come prevista dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n°73 fissata al 70% calcolata sulla quota variabile e sulla quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare tanto alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività quanto alle utenze non domestiche che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di proprietari di seconde case ammonta ad €.10.241,00 ed è integralmente finanziato dal fondo istituito dal D.L. sopracitato.

DATO ATTO che:

- il Metodo (MTR) prevede che le entrate tariffarie determinate l'anno 2021 non possano eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:

1. del tasso di inflazione programmata;
2. del miglioramento della produttività;
3. del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
4. delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici
5. e/o operativi;

- Il Comune di Civezza in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) non ha individuato obiettivi di miglioramento generali e di bacino della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e modifiche al perimetro gestionale, e di conseguenza le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

- il Metodo (MTR) prevede che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum Ta}{\sum Ta-1} \leq (1 + \rho a)$$

dove:

ρa è il parametro per la determinazione del limite definito pari a 1,7% rispetto alle entrate tariffarie dell'anno 2019, considerando il parametro ρpia (il tasso di inflazione programmata) pari a 1,7%;

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevede che, nel caso in cui i Enti territorialmente competenti (Etc) ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, il superamento del limite di crescita tariffario, possano presentare all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) una relazione attestante: le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 653, della L. n. 147/2013 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard, le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$, l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo e le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

- fino all'approvazione del processo di validazione da parte all'Autorità, la Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 prevede che si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (Etc).

- l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti.

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443_2019 del

31/10/2019, che si ritiene comunque di aver applicato nei limiti delle specifiche condizioni operative, amministrative e contrattuali dell'Amministrazione e dei gestori.

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario 2021 e della relazione elaborati sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 e 2 dell'Allegato A della Deliberazione 443/2019 del 31/10/2019 predisposti con Decreto del Responsabile del Servizio Finanziario del 14/07/2021 e validati con Decreto del 14/07/2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico avente oggetto "Deliberazione 443/2019/R/Rif A.R.E.R.A. - Validazione Piano Economico Finanziario 2021 metodo MTR – servizio integrato gestione rifiuti".

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

30 Settembre 2021 – I° Acconto 50% della tassa dovuta o versamento in un'unica soluzione dell'intero importo;

1° Dicembre 2021 – Saldo della tassa dovuta.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

- che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 69 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'articolo 52, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 9bis del D.L. 73/2021;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente.

CON la seguente votazione resa in forma palese dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7, Astenuti n.0, Contrari n.0.

D E L I B E R A

1. DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999.

3. DI prendere atto che gli Uffici Comunali hanno predisposto e validato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario 2021 Metodo MTR con i documenti di seguito specificati:

1. Decreto del 14/07/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario;
2. Decreto del 14/07/2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. DI approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario 2021 Metodo MTR e i documenti di seguito specificati:

1. Relazione integrata;
2. Tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati,
3. Piano Economico Finanziario su modello MTR.

5. DI dare atto che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2021 ammonta ad **€.166.577,00**.

6. DI dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 questo Ente si riserva la facoltà di riduzione del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

7. DI dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 questo Ente si riserva la facoltà di riduzione del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ma che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di proprietari di seconde case.

8. DI individuare i beneficiari della riduzione di cui ai punti 5 e 6 della presente deliberazione nelle seguenti categorie economiche: tutte le utenze non domestiche nessuna esclusa ad eccezione dei magazzini riconducibili alla categoria 122.

9. DI dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dagli uffici comunali e validato dal comune in qualità di ente territorialmente competente con la presente deliberazione e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
- l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel presente provvedimento, quantificabile in €.10.241,00 e verrà finanziato per intero dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno dall'art. 6 comma 1 D.L. 73/2021 (Sostegni-bis);
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile".

10. DI stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:

- **30 Settembre 2021** – I° Acconto 50% della tassa dovuta o versamento in un'unica soluzione dell'intero importo;
- **1° Dicembre 2021** – Saldo della tassa dovuta.

11. DI trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il presente argomento posto all'ordine del giorno;

Considerata l'urgenza di intervenire in merito;

Visto l'art. 134, comma 4, del richiamato D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

CON la seguente votazione resa in forma palese dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7, Astenuti n.0, Contrari n.0.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

I sottoscritti funzionari

Vista la proposta di delibera in oggetto.

Visto l'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Esprime parere: favorevole

Sotto il profilo della regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Il Segretario Comunale
F.to Gunter Marco

Il Responsabile del Servizio
F.to Barbara Aretti

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : RICCA Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Marco Gunter

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Civezza , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Marco Gunter

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Civezza , li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Gunter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/07/2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Gunter